

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 30.7.25, il ricorrente ha dedotto: i) che un incaricato di una società con cui è venuto in contatto si è offerto di gestire la vendita di alcuni suoi volumi di pregio, stimati in € 32.950,00; ii) che la stima avrebbe costituito il prezzo di vendita dei volumi alla Fiera di Miami del 4-8.12.24; iii) che, se la cifra offerta dai clienti della Fiera di Miami non lo avesse soddisfatto, il prezzo sarebbe stato aumentato del 15% alla successiva Fiera di Dubai del 17-20.04.25; iv) che l'incaricato gli ha rilasciato anche un'ulteriore stima per altre opere da lui possedute e che sarebbero state messe in offerta successivamente, per un ammontare di € 20.600,00; v) di aver pattuito con la società un corrispettivo di € 2.800,00, finanziato dall'intermediario convenuto tramite la stipula, in data 4.09.2024, di un contratto di prestito; vi) di aver effettuato i versamenti mensili a far data dal 5.11.2024 mediante addebito diretto in c/c; vii) di aver versato all'intermediario, fino al mese di luglio 2024, rate per € 800,00 circa; viii) che, senza che l'avesse richiesta, gli è stata recapitata a domicilio una scultura denominata "Pinocchio", dal catalogo della società; ix) che, conclusa la Fiera di Miami, ha ricevuto la visita di due incaricati della società che gli hanno riferito che un cliente aveva fatto un'offerta per i suoi libri, ma che, essendo l'importo offerto superiore al valore attribuito di circa € 4.000,00, avrebbe dovuto pagare personalmente tale cifra acquistando dal catalogo della società un quadro a sua scelta, previa restituzione della scultura "Pinocchio"; x) che, secondo quanto riferitogli, ciò avrebbe consentito alla società di versargli la cifra di € 37.000,00 una volta venduti i libri e ricevuta la somma; xi) che, nonostante le richieste di chiarimenti e le perplessità manifestate sulla procedura, non ha ricevuto alcun chiarimento; xii) che gli

operatori della società si sono poi resi irreperibili nonostante i numerosi tentativi di contatto; xiii) che la società ha incassato il corrispettivo senza eseguire la prestazione oggetto del contratto; xiv) che, da quanto gli risulta, la vendita dei suoi libri non è stata neppure tentata.

Ha chiesto perciò, “nell'impossibilità di ottenere quanto pattuito nel contratto”, “la restituzione delle cifre versate e l'esonero dai futuri versamenti rateali addebitati ogni 5 del mese”.

L'intermediario ha dedotto: i) di aver sottoscritto con la società una convenzione che prevede la possibilità di sottoscrivere finanziamenti finalizzati all'acquisto dei beni offerti dalla società convenzionata; ii) di aver ricevuto, per il tramite della società, in data 05.09.2024, il contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente finalizzato all'acquisto di beni venduti dalla società medesima; iii) che oggetto del contratto di finanziamento è l'acquisto della scultura “Pinocchio”, come si evince dal confronto degli importi tra le Condizioni di Acquisto della copia commissione e le Condizioni Economiche del prestito finalizzato nonché dal SECCI; iv) che il servizio relativo alla vendita dei volumi di pregio del ricorrente non risulta essere oggetto del contratto di vendita finanziato, bensì oggetto di separato e differente accordo; v) che, pertanto, il ricorrente non ha correttamente identificato l'oggetto del contratto di finanziamento; vi) che, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 125 quinquies TUB, non essendovi alcuna prova del grave inadempimento del fornitore.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Il contratto di finanziamento è stato stipulato nel settembre 2024, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel TUB l'art. 125 quinquies, per effetto del quale il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento al ricorrere delle seguenti condizioni: sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di acquisto di beni e servizi e il finanziamento; messa in mora del fornitore; inadempimento, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., da parte del fornitore.

In presenza di tali presupposti, il finanziatore ha l'obbligo di “rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”.

Come ha chiarito il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con decisione n. 12645/2021, “nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore”.

È dunque il cliente che avrebbe dovuto provare che il fornitore non ha adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto: il che presuppone la corretta individuazione di tali obblighi.

Nella descrizione del prodotto di credito contenuta nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, e poi nell'oggetto del contratto, è specificato che “tale finanziamento consiste in un Prestito finalizzato all'acquisto da parte del Cliente di beni o servizi presso esercenti convenzionati” con l'intermediario. Nell'indicazione del bene o servizio, è precisato che il credito è finalizzato “alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico: arte/editoria TOP”.

Ne deriva che il ricorrente, nel sottoscrivere il contratto, ben avrebbe potuto intendere non già di voler conferire un incarico di vendita di libri alla società convenzionata (circostanza cui potrebbe alludere il riferimento ai “servizi”), ma, piuttosto, di voler acquistare dalla stessa “beni”, quali la scultura “Pinocchio”, poi recapitata all’indirizzo del ricorrente. La dicitura, infatti, è astrattamente compatibile con entrambe le versioni fornite dalle parti del presente procedimento.

Dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente e dall’intermediario emergono tuttavia elementi che sorreggono maggiormente la tesi del secondo.

Più precisamente. La richiesta di finanziamento è stata sottoscritta in data 4.09.2024, contestualmente sia all’accordo avente ad oggetto la vendita dei libri sia a quello relativo all’acquisto della scultura; il modulo per l’acquisto della scultura, prodotto in atti dall’intermediario, riporta come modalità di pagamento prescelta il “pagamento rateale”, con indicazioni di importi coincidenti con quelli del finanziamento (importo finanziato, numero rate, importo singola rata), dal che emerge la sussistenza di un possibile collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto di acquisto della scultura, che risulta adempiuto per stessa ammissione del ricorrente. Diversamente, non vi è evidenza diretta del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di intermediazione per la vendita dei libri, che appare perciò aver formato oggetto di un accordo autonomo e indipendente rispetto al prestito: sebbene il servizio di intermediazione per la vendita dei libri sia stato richiesto dal ricorrente nella stessa data in cui ha richiesto il finanziamento, dal documento su carta intestata del fornitore, riportante i dati del finanziamento, la riferibilità al servizio di intermediazione non emerge.

Conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 125 quinquies TUB, non avendo il ricorrente assolto all’onere probatorio, sullo stesso incombente, in ordine al collegamento negoziale e al grave inadempimento del fornitore, richiesti dalla norma.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE